

La Corte dei conti sull'attuazione del programma di edilizia residenziale e social housing

Piano casa, le ragioni del flop

Ritardi delle regioni, soldi pubblici mal spesi, lentezza del Cipe

DI ANDREA MASCOLINI

I ritardi delle regioni nella predisposizione degli accordi e la lentezza istruttoria del Cipe sono la causa del fallimento del piano casa; necessaria l'adozione di adeguati correttivi alle procedure previste dalla legge vigente. E' quanto emerge dalla delibera n. 20 del 20 dicembre 2011 della Corte dei conti, sezione centrale di controllo, che ha analizzato i risultati dell'attuazione del «Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica» (legge 222 del 2007) e del «Piano nazionale di edilizia abitativa» (cosiddetto «Piano casa» di cui alla legge 6 agosto 2008 n.133), che ha sostituito, ma con finalità più ampie, il precedente Programma straordinario. In relazione al primo la Corte evidenzia che esso, «pur essendo stato sin dall'inizio dotato di un finanziamento complessivo di circa euro 544 milioni, suddiviso, poi (con Decreto interministeriale 18 dicembre 2007), in base a specifici parametri, tra le regioni e le Province autonome e tra le singole realizzazioni immobiliari dalle stesse immediatamente attivabili, non ha avuto alcuna concreta attuazione a seguito ed in concomitanza con la previsione del Piano casa che (approvato con Dpcm 16.7.2009) è invece in corso di attuazione». I magistrati contabili mettono comunque in rilievo i forti ritardi nell'attuazione del «Piano casa»; in particolare si sottolinea, ad esempio, come siano stati necessari quasi tre anni per individuare la società di gestione del risparmio (Sgr), autorizzata dalla Banca d'Italia, cui affidare la gestione del fondo immobiliare destinato a guidare il sistema integrato di fondi immobiliari. Per la Corte questo e altri ritardi dipendono essenzialmente dalla farraginosità e complessità delle procedure previste dalla legge: «la gran parte del tempo trascorso a decorrere dalle previsioni di legge concernenti il Piano casa, è stato impiegato principalmen-

te in attività preliminari e propedeutiche rispetto allo scopo finale perseguito» (dotazione di alloggi per le categorie più disagiate). Pertanto, le numerose ed impegnative attività preliminari rispetto alla realizzazione concreta degli interventi (previste dalla legge) hanno costituito dei veri e propri «passaggi obbligati per l'amministrazione e quindi anche per il ministero delle infrastrutture e dei trasporti». Quindi il referto dei magistrati, pur non imputando alle amministrazioni particolari responsabilità gestionali, esprime comunque un «giudizio non positivo sull'efficacia, efficienza ed economicità della spesa pubblica che è stata destinata al programma straordinario ed al Piano casa».

La lunghezza delle procedure, messa in risalto anche dalle osservazioni formulate alla Corte dal ministero delle infrastrutture, impongono quindi, ad avviso della magistratura, adeguati correttivi della normativa. Per quanto concerne la gestione delle risorse, essendo il totale degli impegni finora assunti di 727.921.246,17, rispetto alla disponibilità complessiva di 844 milioni, resta ancora impegnabile la differenza di euro 116 milioni ma solo per ulteriori Accordi di programma. La Corte evidenzia anche il «notevole importo dei residui passivi delle spese su cui grava il rischio della perenzione amministrativa, e cioè della loro eliminazione dal bilancio dello stato dopo due esercizi successivi a quello in cui è stato iscritto lo stanziamento». La delibera della Corte stigmatizza, d'accordo con il dicastero di Porta Pia, sia i ritardi da parte delle regioni nella predisposizione delle proposte di accordo (tutti, tranne cinque ancora non definitivi) elaborati a fine 2010 e all'inizio del 2011 (termine ultimo era ottobre 2010), sia i ritardi nell'istruttoria effettuata da parte del Cipe, espressosi con delibera del maggio 2011, a fronte dell'inoltro delle proposte di Accordo a gennaio 2011.

© Riproduzione riservata

